


ANCHE AI POLIZIOTTI IL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA FAMIGLIA  
ED ALLA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA



**L'aggregazione prolungata prevista dall'art.42 bis del  
Decreto Legislativo 151/01 trova applicazione anche per gli appartenenti alle  
Forze di Polizia**

Un sindacato della Polizia di Stato, qualche tempo fa era intervenuto più volte verso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per sollecitare l'applicazione nei confronti degli uomini e delle donne della Polizia di Stato della disposizione prevista dall'art.42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350, ove è previsto che *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione"*.

Per ultimo, nella nostra proposta del rinnovo dell'Accordo Nazionale Quadro abbiamo previsto un'apposita nota aggiuntiva con la quale viene richiesto l'impegno dell'Amministrazione ad aprire un tavolo di trattative con le OO.SS. rappresentative del personale della Polizia di Stato per la definizione di un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che contempli l'applicazione della predetta normativa.

Al riguardo l'Amministrazione della P.S. si rifiutava di applicare tale diritto al personale della Polizia di

Stato trincerandosi dietro motivazioni non condivisibili ed un'interpretazione della normativa assunta unilateralmente che vede la previsione del citato art.42 bis applicarsi solamente nelle assegnazioni ad altre Amministrazioni (ipotesi non prevista per gli appartenenti alla Polizia di Stato) e non nelle assegnazione ad una sede diversa della medesima Amministrazione. Secondo quel sindacato della Polizia di Stato tale assunto, oltre ad essere in evidente contrapposizione con le finalità del legislatore, si trovava in netta contrapposizione con quanto definito da parte del Ministero della Giustizia, che, aveva ritenuto che la stessa trovi applicazione anche nelle assegnazioni a sedi diverse della medesima Amministrazione di appartenenza (nota del 04.03.2004 recante Prot. n.119/5/300/TE/PM/I).

Pare opportuno rammentare infine che l'articolo 31 della Costituzione riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia. L'art.97 della Costituzione assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione e la Legge 176/1991, di ratifica della **Convenzione ONU per i Diritti del Fanciullo**, definisce che *"in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche sia delle istituzioni private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore dal fanciullo deve essere considerato preminente"*. Non esistono quindi "esigenze di servizio" che possano impedire la tutela dei diritti dei figli del personale delle Forze di Polizia.

Sulla questione, quindi, il Ministero della Funzione Pubblica nel 2005 chiarisce: *"le assegnazioni in questione possono riferirsi sia a movimenti interni all'amministrazione di appartenenza dell'interessato, sia in amministrazione di comparto diverso, con priorità ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa (lavoro subordinato o autonomo). Si ribadisce, inoltre, che sia nell'una che nell'altra ipotesi, l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e, se del caso, dell'Amministrazione di destinazione, costituisce il presupposto necessario all'assegnazione temporanea. Posto ciò, è decisivo osservare che il predetto articolo 42 bis, prescindendo da ogni considerazione sulla ratio della norma che, com'è noto, è quella di garantire la presenza di entrambi i genitori nel periodo in cui sono ancora piccoli subordina tuttavia l'assegnazione temporanea al previo assenso dell'Amministrazione di provenienza e di destinazione, le quali in considerazione delle necessità interne e delle proprie modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti, valutano la possibilità o meno di dare il previsto assenso all'assegnazione temporanea. Non si tratta quindi di un diritto soggettivo direttamente tutelato, ma di un interesse legittimo che si concretizza in subordine alla sussistenza, nella sede prescelta, di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. Naturalmente, l'interessato avrà diritto alla conservazione del posto presso l'Amministrazione di appartenenza per l'intero periodo dell'assegnazione"*.

Alla luce di quanto sopra, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene quindi applicabile anche alle Amministrazioni appartenenti al "Comparto Sicurezza" le citate disposizioni contenute nell'art. 42 bis, fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con la peculiarità attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente al suindicato settore.

20 giugno 2008

Alessandro De Pasquale

